

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	597
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane. (<i>Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>). (2217-B).	597
PRESIDENTE	597, 599
DE COCCI, <i>Relatore</i>	597, 598
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	598
QUARELLO	598
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	599

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Galli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e imprese artigiane. (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2217-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di piccole imprese artigiane ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge fu sospesa nella passata seduta per dar modo al relatore di fornire alcune precisazioni chieste dalla Commissione.

Il relatore, onorevole De' Cocci, ha, pertanto, facoltà di fornire le precisazioni richieste.

DE' COCCI, *Relatore*. Noi tutti ricordiamo che nel dopoguerra hanno avuto particolare sviluppo e successo i finanziamenti E.R.P. che l'I.R.I. ha erogato attraverso l'A.R.A.R.-S.P.E.I. a favore delle medie e piccole aziende industriali, per l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino all'importo di 10 milioni.

Esauriti i fondi E.R.P., questa attività è continuata con i fondi messi a disposizione dall'I.S.V.E.I.M.E.R. e dagli altri istituti re-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

gionali: si è trattato di un'attività notevolissima, tanto che si sono viste piovere domande per oltre 65 miliardi.

In questo tipo di operazione si è particolarmente distinta l'A.R.A.R. che ha acquistato una particolare specializzazione. Il lato veramente positivo di questi tipi di finanziamenti è rappresentato dalla procedura veramente snella, veramente moderna, specialmente per quanto riguarda le garanzie, che non consistono nell'ipoteca dell'immobile, o altre onerose garanzie, ma nel semplice patto di riservato dominio.

Oggi questa attività è rimasta ad un livello abbastanza modesto, fondato soltanto sull'attività degli istituti regionali. Però vi è una certa disarmonia in questa legislazione, perché la natura del privilegio sul macchinario acquistato è diversa, a seconda che si tratti dei tre istituti creati nell'Italia meridionale e insulare (I.S.V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S. e C.I.S.) o degli istituti regionali creati nel restante territorio della penisola ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Infatti, mentre i tre istituti meridionali possono fruire dello speciale privilegio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, gli istituti regionali hanno soltanto la garanzia prevista nell'articolo 2762 del codice civile.

L'una e l'altra garanzia, però, sono insufficienti. È inutile stare qui a descrivere le difficoltà che si riscontrano nell'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del 1947 e l'insufficienza di quanto previsto nell'articolo 2762 del codice civile: a tutti è giunta l'eco di tali difficoltà e di tali insufficienze.

Quindi, vi è la necessità di estendere a tutti gli istituti, nella stessa maniera e col meccanismo più semplice, la garanzia del riservato dominio. Una formula soddisfacente già esiste, ed essa è contenuta nel terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 182 dell'11 marzo 1953, che riguarda l'Istituto mobiliare italiano: e il disegno di legge al nostro esame non fa che riprendere quella norma ed estenderla effettivamente a tutti gli istituti che ho già citato, garantendo in tal modo una uguaglianza di trattamento.

Il testo approvato dal Senato — ed è questa la precisazione che la Commissione aveva chiesto — ha soppresso l'inciso che faceva esplicito riferimento all'A.R.A.R. La soppressione è dovuta, probabilmente, alla preoccupazione che un nuovo riferimento a questo ente — perché altro riferimento è contenuto nella citata legge a favore dell'I.M.I. — abbia

a perpetuare e a consolidare la vita dell'ente stesso.

Per quanto mi riguarda personalmente, considerata l'opera benemerita svolta dall'A.R.A.R. in questo campo, avrei lasciato l'inciso. Tuttavia, data l'importanza del disegno di legge, data l'attesa che vi è fra le categorie interessate, ritengo ormai che non sia il caso di insistere e propongo l'approvazione del testo pervenutoci dal Senato: comunque, mi rimetto alla Commissione. Troppo importante e significativo e troppe ripercussioni è destinato ad avere il provvedimento, anche sull'industria meccanica, perché si possa perdere ulteriore tempo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Senato ha avuto, effettivamente, la preoccupazione cui ha accennato il relatore. Il Senato ha ritenuto che l'inclusione specifica dell'A.R.A.R. potesse significare, in difformità di quanto previsto dal disegno di legge sugli enti superflui, la volontà del Parlamento a che l'A.R.A.R. sia conservato.

Comunque, la soppressione approvata dal Senato non vuole affatto significare che qualora rimanga in vita, l'A.R.A.R.-S.P.E.I. non possa operare come le società speciali, è chiaro, anzi, che, fino a quando l'A.R.A.R. esisterà, esso sarà considerato a tutti gli effetti un ente specializzato. Il Parlamento non ha voluto farne esplicita menzione, per lasciare impregiudicato il problema della soppressione o meno dell'A.R.A.R., che è collegato con la legge sulla soppressione degli enti superflui, votata da entrambi i rami del Parlamento. Si tratta, in sostanza, di una questione di buon costume legislativo, ma, dal punto di vista pratico, la soppressione non ha alcuna conseguenza.

Indipendentemente dal nome A.R.A.R.-S.P.E.I., questa società potrebbe continuare ad esistere, potrebbe anche essere sostituita da altra società a carattere simile.

Quindi, si può, in tutta tranquillità, accedere alla proposta del Senato, perché essa non muta sostanzialmente i termini concreti del problema: ripeto che essa vuol chiarire che il Parlamento non si è pronunciato sul mantenimento a meno dell'A.R.A.R.

QUARELLO. In sostanza, il motivo di questa legge va ricercato nel cattivo funzionamento degli istituti regionali?

DE' COCCI, *Relatore*. La legge è stata provocata dalle difficoltà che incontravano gli istituti regionali. Essi non avevano la possibilità di vendere a rate macchinari col patto di riservato dominio, ma avevano il dovere di

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

applicare le disposizioni della legge del 1947 e del codice civile, cui ho accennato. La presente legge vuole rendere più snella e agevole l'attività.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli emendati dal Senato.

Il secondo comma dell'articolo 1, da noi approvato, era il seguente:

« Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 2 da noi approvato era il seguente:

« Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti speciali, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito o rateale, assistito da patto di riservato dominio ».

Il Senato lo ha così modificato.

« Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese

artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio ».

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 3 da noi approvato era il seguente:

« Detti istituti possono delegare ad enti specializzati, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

attrezzature da parte di medie e piccole imprese artigiane » (2217-B):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Berloff, Biaggi, Bigiandi, Caroleo, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Dosi, Faralli, Farini, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Gelmini, Giolitti, Gra-

ziosi, Grilli, Invernizzi, La Malfa, Marangoni Spartaco, Montagnana, Pedini, Pigni, Quarrello, Sacchetti, Sammartino, Semeraro Gabriele, Tonetti, Villabruna, Zanotti e Zerbi.

È in congedo:

Galli.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI